

COMUNE DI CAPITIGNANO

PROV. L'AQUILA

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straord.urgenza in Seconda convocazione - seduta Pubblica

N° 8 DEL 08-09-2014

Oggetto:	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014. DETERMINAZIONI RATE E SCADENZE VERSAMENTO.
-----------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto, del mese di settembre, alle ore 20:10, nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi notificati, sono stati convocati a seduta ordinaria i Consiglieri Comunali presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PELOSI MAURIZIO	P	SALVATORI PAOLANTONIO	P
FULVI ANTONELLO	P	PONZI MICHELE	P
LATTANZI GIGLIOLA	P	PUCCI FRANCO	P
PIROLI GIANFRANCO	P	CAVICCHIA ILARIA	A
MAGGI ALESSIA	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 1.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. LODOVISI SIMONE;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il PELOSI MAURIZIO - SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla discussione gli Assessori Esterni:

FULVI LUIGI	P
FUSELLI MASSIMO	P
PONZI VINICIO	P

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Responsabile del Servizio Finanziario presenta la proposta di delibera.

Ponzi invita a ridurre la componente delle spese.

Pucci: era il caso di affrontare un discorso più ampio di riduzione delle spese superflue. Così da non aumentare le imposte. C'è la necessità di analizzare gli interventi di spesa che si possono tagliare come alcune spese di illuminazione pubblica e di riscaldamento.

Sindaco: mi sembra strumentale un discorso di aumento da parte del comune di imposte che sono date dal governo e a cui il comune, alla luce dei tagli, non può che adeguarsi. Il comune di Capitignano è uno dei pochi comuni che non ha messo l'addizionale comunale. Le spese rigide sono perlopiù legate al personale che è comunque qualificato. Per l'illuminazione il Comune ha installato alcune lampade al LED attraverso il c.d. Patto dei Sindaci, altre lampade si spengono durante la notte. Sul riscaldamento scolastico non si può chiedere alla direzione di ridurlo, ne va del benessere dei nostri bambini.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) decorrenza dal 01 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

-Possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

-Erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU** (imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI** (Tassa sui Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni :

- -commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- -commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- -commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- -commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni od integrazioni:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. (Come modificato dall'art. 1 c. 1 , lett. a) del D.L. N°16/14 convertito nella L. n° 68/14) Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale, fissata all' 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore alla quota massima consentita dalla legge statale fissata all' 11,4 per mille

e l'aliquota massima TASI non può eccedere il 3,3 per mille.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

681. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivato alcun tributo o tariffa;

VISTO il comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dall'art. 1 – comma d) - del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, con il quale viene stabilito che per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti *standard* ed effettivi dell'IMU e del gettito *standard* della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC -Capitolo 3) Regolamento Componente TASI -Art.7, nei seguenti casi :

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il proprio precedente atto n° 6 del 08/09/2014 con il quale sono è stato stabilito di istituire la I.U.C. e approvato il Regolamento riguardanti la disciplina dell'imposta nelle sue tre componenti: IMU – TASI e TARI;

VISTO il proprio precedente atto n° 7 del 08/09/2014 con il quale sono state stabilite le aliquote I.M.U. per l'anno 2014;

VISTO l'Art. 4, comma 12-*quater*, del D.L. n° 66 del 24/04/2014 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale si stabilisce che i contribuenti sono tenuti al pagamento della prima rata della TASI entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 31 maggio 2014, con obbligo per i comuni di inviare dette deliberazioni entro il 23 maggio 2014. In caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine, il versamento della prima rata della TASI va effettuato entro il 16 ottobre 2014, sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti TASI pubblicati nello stesso sito, alla data del 18 settembre 2014 (con obbligo di invio delle deliberazioni per i comuni entro il 10 settembre 2014). Se al 10 settembre 2014 non risultano inviate dette deliberazioni, i contribuenti sono tenuti al versamento dell'imposta in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, applicando l'aliquota di base pari all'1 per mille, e comunque entro il limite massimo previsto dal primo periodo del comma 677 della richiamata legge di stabilità 2014;

VISTO l'articolo unico del Decreto Ministero dell'Interno del 18/07/2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è ulteriormente differito al 30/09/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di

cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

CONSIGLIERI presenti e votanti n° 8;

CON voti favorevoli : n° 6; contrari: n° 2 (Ponzi Michele e Pucci Franco)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare le seguenti aliquote, per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) della I.U.C., anno 2014 :
 - **ALIQUOTA 1,5 per mille** da applicare alle Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
 - **ALIQUOTA 1,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni
 - **ALIQUOTA 1,50 per mille** da applicarsi per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti;
 - **ALIQUOTA 0,00 per mille** da applicarsi per tutte le aree edificabili, a qualsiasi uso adibite;
- 3) Di determinare le seguenti detrazioni, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/2013) e sulla base del Regolamento IUC – Capitolo 3) Regolamento Componente TASI – Art. 7,
PER L' ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA:
DETRAZIONE : Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 50,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione dell'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale . L'importo complessivo della detrazioni per i figli non può superare l'importo di € 120,00.
- 4) Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria(Art. 1 comma 681 della L. n° 147/13) . L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte(70%), è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 5) Le detrazioni di cui al punto 3 non si applicano ai fabbricati in locazione, anche se utilizzati come abitazione principale locatari;
- 6) di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;
- 7) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta anche in quota parte:
 - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
 - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
 - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

pubblica sicurezza e vigilanza	€	0,00
tutela del patrimonio artistico e culturale	€	3.450,00
servizi cimiteriali	€	15.733,09
servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	€	80.543,32
servizi socio-assistenziali	€	19.752,00
servizio di protezione civile(ESCLUSE SPESE GEST. POST SISMA)	€	4.020,64
servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	€	2.832,00
Altri servizi: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE; UFFICIO TECNICO; ANAGRAFE, STATO CIVILE, ECC;	€	316.802,31
TOTALE	€	443.133,36

8) - di stabilire ,per l'anno 2014 il termine del versamento del TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) , in due rate: - Acconto: entro il 16 Ottobre 2014; - Saldo: entro il 16 Dicembre 2014 . E' comunque consentito il pagamento in un' unica soluzione entro il 16 Ottobre 2014.

9)- di stabilire, ai sensi del comma 688 della legge di stabilità 2014 come modificato dall' Art. 4, comma 12-*quater*, del D.L. n° 66 del 24/04/2014 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, che dall'anno 2015 la TASI si paga in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, in analogia a quanto previsto per l'IMU dal decreto sul federalismo municipale (D.Lgs. n. 23 del 2011). È consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata TASI è eseguito sulla base dell'aliquota dei 12 mesi precedenti, mentre il saldo deve tenere conto degli atti di approvazione delle aliquote, pubblicati dal comune, entro il 28 ottobre sul sito, www.portalefederalismofiscale.gov.it .

10)- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con Deliberazione Consiliare n° 6 del 08/09/2014 In vigore dal 01 gennaio 2014;

11)- di inviare telematicamente la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

12)- di dare atto che la somma delle aliquote I.M.U. per l'anno 2014, stabilite con proprio precedente n° 7 del 08/09/2014 e le aliquote TASI stabilite con il presente atto, non superano il limite dell'aliquota massima consentita dalla legge statale, fissata all' 11,4 per mille per l'anno 2014(art. 1 – comma 1 – del D.L. N° 16 DEL 06/03/14 , convertito nella L. n°68 del 02/05/2014) ;

13)- di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, per distinta votazione,

CONSIGLIERI presenti e votanti n° 8;

CON voti favorevoli : n° 6; contrari: n° 2 (Ponzi Michele e Pucci Franco)

DELIBERA

1) – di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del

D.Lgs. n° 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO
PELOSI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. LODOVISI SIMONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 09-09-2014

IL MESSO COMUNALE
MUZI ACHILLE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo del 18/8/2000 n.267, T.U. delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali.

Capitignano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. LODOVISI SIMONE